

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Ginevra, Svizzera) (rappresentante: avv. M. Van Kerckhove)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 giugno 2005, C(2005) 1757, finale, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 82 [CE] e dell'art. 54 dell'accordo SEE (procedimento COMP/A. 37.507/F3 — AstraZeneca)

Dispositivo

- 1) *L'art. 1, n. 2, della decisione della Commissione 15 giugno 2005, C(2005) 1757, finale, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 82 [CE] e dell'art. 54 dell'accordo SEE (procedimento COMP/A. 37.507/F3 — AstraZeneca) è annullata per la parte in cui constata che, avendo chiesto la revoca delle autorizzazioni di immissione in commercio delle capsule di Losec in Danimarca e in Norvegia, contemporaneamente al ritiro dal mercato delle capsule di Losec ed al lancio delle compresse di Losec MUPS in tali due paesi, la AstraZeneca AB e la AstraZeneca plc hanno violato l'art. 82 CE e l'art. 54 dell'accordo SEE, sebbene sia stato considerato che tali atti erano idonei a restringere le importazioni parallele di capsule di Losec verso detti paesi.*
- 2) *L'ammenda inflitta dall'art. 2 di tale decisione, congiuntamente e in solido, alla AstraZeneca AB e alla AstraZeneca plc è fissata in EUR 40 250 000 e l'ammenda inflitta da tale articolo alla AstraZeneca AB è fissata in EUR 12 250 000.*
- 3) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 4) *La AstraZeneca AB e la AstraZeneca plc supporteranno il 90 % delle proprie spese ed il 90 % delle spese della Commissione europea, ad eccezione delle spese di quest'ultima legate all'intervento della European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).*
- 5) *L'EFPIA supporterà le proprie spese.*
- 6) *La Commissione supporterà le proprie spese legate all'intervento dell'EFPIA, nonché il 10 % del resto delle proprie spese ed il 10 % delle spese della AstraZeneca AB e della AstraZeneca plc.*

(¹) GU C 271 del 29.10.2005.

Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 — Commissione/Hellenic Ventures e a.

(Causa T-44/06) (¹)

(«Clausola compromissoria — Azione per la creazione e lo sviluppo di fondi di capitale di avviamento — Risoluzione del contratto — Ricorso diretto contro i soci di una società — Irricevibilità — Rimborso degli anticipi versati — Interessi»)

(2010/C 221/53)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, agente, assistita dall'avv. S. Chatzigiannis)

Convenuti: Hellenic Ventures — Elliniki Etaireia Epicheirimatikis Protovoulia AE (Atene, Grecia); Kostantinos Katsigiannis (Atene), Panagiotis Chronopoulos (Atene) e Nikolaos Poulakos (Atene) (rappresentanti: avv.ti V. Christianos e V. Vlassi)

Oggetto

Ricorso proposto ai sensi dell'art. 238 CE, con cui la Commissione chiede la condanna dei convenuti al rimborso di un anticipo versato in esecuzione del contratto «Seed Fund 601», stipulato tra la Commissione e la società convenuta.

Dispositivo

- 1) *La Hellenic Ventures — Elliniki Etaireia Epicheirimatikis Protovoulia AE è condannata a pagare alla Commissione europea l'importo di EUR 70 000, maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale belga, a decorrere dal 25 aprile 1999 e fino al saldo completo del debito.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Hellenic Ventures è condannata a sopportare le spese, ad eccezione di quelle sostenute dai sigg. Kostantinos Katsigiannis, Panagiotis Chronopoulos e Nikolaos Poulakos.*
- 4) *La Commissione è condannata a sopportare le spese dei sigg. Katsigiannis, Chronopoulos e Poulakos.*

(¹) GU C 86 dell'8.4.2006.